



# COMUNE DI FANANO

PROVINCIA DI MODENA

---

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 13 del 18-03-2020**

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CONTROLLI SUGLI SPOSTAMENTI IN RESIDENZE SECONDARIE ED IMMOBILI IN LOCAZIONE DEL TERRITORIO, AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19.

Visti:

- Il D.L. 23.02.2020 n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- i D.P.C.M. 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020 e 11.03.2020, recanti le misure attuative per il contenimento del diffondersi del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- i provvedimenti restrittivi in merito assunti dal Ministero della Salute e dalla Regione Emilia Romagna;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 del D.P.R.M. 08.03.2020 il quale dispone che gli spostamenti in entrata e uscita dai territori, nonché all'interno dei territori, sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, oltre che ulteriori limitazioni e divieti agli spostamenti di soggetti sintomatici e in quarantena;

Richiamate le proprie ordinanze n. 8 del 26.02.2020, n. 9 del 01.03.2020, n. 10 del 06.03.2020, n. 11 del 10.03.2020 e n. 12 del 17.03.2020;

Considerato che:

- il Comune di Fanano è territorio ad alta vocazione turistica e presenta una forte concentrazione di abitazioni secondarie e di immobili concessi in locazione;
- sono pervenute numerose segnalazioni in merito all'arrivo in tali immobili, anche dopo il 08.03.2020, di soggetti provenienti da altri Comuni;

Evidenziato che tali situazioni siano in palese contrasto con le disposizioni nazionali e regionali e che possano impedire un efficace contenimento della diffusione del COVID-19;

Ritenuto quindi opportuno, in applicazione del principio di precauzione, creare le condizioni più opportune per la corretta applicazione dei summenzionati decreti, in particolare il rispetto del divieto di spostamento, se non per comprovate esigenze, a tutela e nell'interesse della popolazione tutta;

Nel rispetto della normativa vigente che attribuisce al Sindaco le funzioni di autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica e visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che

*“Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;*

Visto il vigente Statuto comunale;

## **ORDINA**

Entro la propria competenza territoriale, fatti salvi gli obblighi normativi già vigenti, e con effetto immediato, fino a revoca:

1. **a tutti i soggetti non residenti nel Comune di Fanano o residenti, ma domiciliati altrove**, che abbiano trasferito la propria dimora abituale e/o domicilio in immobili del territorio comunale, a qualunque titolo e per qualunque durata, a far data dal 08.03.2020:
  - a) di darne immediata comunicazione al Comune di Fanano, utilizzando il modulo A di autodichiarazione, allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, ed inviandolo all’indirizzo mail [info@comune.fanano.mo.it](mailto:info@comune.fanano.mo.it) o al fax n. 053668954;
  - b) di evitare il rientro al Comune di provenienza o lo spostamento in altri territori fino al termine dell’emergenza sanitaria nazionale o comunque, se dovessero insorgere i giustificati motivi previsti dalle norme vigenti, di comunicare preventivamente ai predetti recapiti, la necessità di abbandonare il territorio del Comune di Fanano, compilando l’allegato modulo B, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
2. **ai proprietari e gestori di strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere**, di comunicare ai propri ospiti che abbiano fatto ingresso nelle proprie strutture a far data dal 08.03.2020, l’obbligo di cui al punto n. 1.;
3. **alle agenzie immobiliari, agli amministratori condominiali ed ai locatori di immobili**, di comunicare ai locatari, a qualunque titolo e per qualunque durata, che abbiano fatto ingresso negli alloggi a far data dal 08.03.2020, l’obbligo di cui al punto n. 1.;
4. **ai proprietari e/o gestori di attività commerciali e di servizio, cui è ancora consentita l’attività** ai sensi dei sopra richiamati decreti, di informare i propri clienti che accedono nei loro locali o cui consegnino a domicilio merci, e che sappiano non essere residenti nel Comune di Fanano o residenti, ma domiciliati altrove, dell’obbligo di cui al punto n. 1.

## **DISPONE**

- La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Fanano Comunale;
- La divulgazione dei contenuti della presente ordinanza, con tutte le modalità ritenute opportune;
- La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Modena, al Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano, alla Stazione Carabinieri di Fanano, al Dipartimento di Sanità Pubblica del Distretto di Pavullo n/F dell’AUSL di Modena, all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, per l’attivazione delle verifiche ritenute necessarie, nonché alle Associazioni di categoria rappresentate nel territorio.

## **AVVISA**

Che in caso di inottemperanza a quanto ordinato al precedente punto n. 1, sarà attivato il procedimento sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni e, in particolare, l'inoltro della denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

La presente ordinanza, ed l'autodichiarazione allegata, potrà essere integrata o modificata in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

Gli operatori delle Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, contro la quale è ammesso ricorso con le modalità ed i tempi stabiliti dalla vigente normativa.

**IL SINDACO**  
**(F.to Sig. Stefano Muzzarelli)**